

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 265 del 28.11.1997

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.04.2001

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 23.06.2021

ART. 1 (Finalità)

- 1) L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali, formative e ricreative, considerando fondamentale il ruolo dell'Associazionismo per la loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio.
- 2) L'azione dell'Amministrazione Comunale sostiene il concorso dell'Associazionismo culturale nella realizzazione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità locale.

ART. 2 (Albo Comunale delle Associazioni Culturali)

- 1) È istituito presso l'Ufficio Cultura l'Albo delle Associazioni Culturali, aggiornato ad ogni legislatura tramite avviso pubblico.
- 2) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni culturali che operino attivamente, senza scopo di lucro, prevalentemente nel Comune di Aosta e che posseggano i seguenti requisiti:
 - a. natura privatistica;
 - b. elettività di tutte le cariche sociali;
 - c. periodico rinnovo degli organi;
 - d. dotazione di uno statuto a norma di trasparente democrazia;
 - e. previsione che possano aderire nuovi soci.
 - f. prive di natura/finalità confessionali e/o politiche;
- 3) Per l'iscrizione all'Albo è richiesta una relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno, dalla quale si evincano, tra l'altro, le attività realizzate sul territorio comunale di Aosta
- 4) La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.
- 5) La Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dalla scadenza prevista nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale senza che questa formuli espresso diniego all'iscrizione o che chieda la sospensione dei termini per svolgere ulteriori accertamenti, l'Associazione richiedente è automaticamente iscritta all'Albo.
- 6) La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.
- 7) Contro la mancata iscrizione o cancellazione dall'Albo delle Associazioni è data agli interessati la possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 8) Il ricorso è indirizzato e sottoposto alla Commissione Consiliare preposta ai problemi della Cultura che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione.
- 9) Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio della Cultura, controllare annualmente che le associazioni iscritte all'Albo Comunale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.

ART. 3 (Consulta Comunale per le Attività Culturali)

- 1) È istituita presso l'Amministrazione comunale la Consulta per le Attività Culturali.
- 2) La Consulta è costituita:

- a. da un/a rappresentante effettivo/a ed uno/a supplente per ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 2.
 - b. da un/a rappresentante effettivo/a ed uno/a supplente delle Biblioteche comunali designati dai/le bibliotecari/e dipendenti del Comune.
 - c. da un/a rappresentante nominato/a dell'Amministrazione comunale, proposto dall'Assessore/a comunale scelto/a tra esperti/e in campo culturale.
- 3) I membri della Consulta operano a titolo gratuito.

ART. 4 (Compiti della Consulta)

- 1) Scopi della Consulta sono quelli di fornire alla Comunità locale elementi di stimolo e strumenti di lavoro per la crescita culturale e di concorrere, su richiesta dell'Assessore alla Cultura, al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi relativi alle politiche culturali di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- 2) In particolare la Consulta:
 - a. segnala all'Amministrazione Comunale l'opportunità di provvedimenti ed iniziative di carattere culturale;
 - b. coordina in un progetto unitario i programmi e le iniziative delle associazioni che la compongono;
 - c. collabora, su richiesta dell'Assessore/a e/o dell'Ufficio Cultura alla pianificazione delle attività/proposte culturali da promuovere e realizzare sul territorio comunale e alla redazione di proposte per l'eventuale presentazione/partecipazione del Comune di Aosta a progetti in materia culturale banditi dal Ministero e/o da altri Enti.

ART. 5 (Organizzazione della Consulta)

1. Entro 120 giorni dall'inizio di ogni legislatura, i/le componenti della Consulta, sia effettivi/e che supplenti, sono nominati/e, previa designazione delle varie componenti, dal Sindaco e restano in carica sino alla nomina della nuova Consulta ad inizio legislatura.
2. La Consulta è insediata dall'Assessore/a alla Cultura entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.
3. L'attività della Consulta è coordinata da un/a Presidente eletto/a tra i propri membri e da un comitato esecutivo composto da almeno 6 membri, nominati nel rispetto della parità di genere. Tra i membri del comitato esecutivo dovrà essere nominato un/a segretario/a verbalizzante.
4. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere l'Assessore/a alla Cultura, il/la Presidente e i membri della Commissione Consiliare competente.
5. Possono inoltre partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, i/le cittadini/e e i/le rappresentanti di enti e associazioni che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta. Gli interessati di cui sopra dovranno far pervenire domanda scritta all'Assemblea, che deciderà a maggioranza sull'iscrizione ai lavori assembleari. L'iscrizione di esterni è valida sino alla rinuncia espressa per iscritto da parte degli/le interessati/e.

6. I/Le componenti della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi/e rimangono in carica fino alla data di emanazione del provvedimento con cui si provvede alla loro sostituzione.
7. Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava. Nel caso di mancata successiva comunicazione- entro 30 giorni - di ulteriore designazione, l'associazione interessata verrà depennata dall'Albo della Consulta.
8. La Consulta è convocata, oltre che dal proprio Presidente, dall'Assessore alla Cultura, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni componenti.
9. La Consulta è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno 10 giorni prima della riunione.
10. Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento interno di cui al comma 15 del presente articolo devono riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
11. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la segretario/a. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso all'Assessore Comunale, al/la Presidente e ai membri della Commissione Consiliare competente e all'Ufficio Cultura del Comune.
12. Sarà compito della Consulta presentare semestralmente, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, all'Assessore/a alla Cultura il programma di attività che si svolgerà in detto periodo, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. La Consulta, inoltre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo provvederà a redigere una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente da trasmettere all'Assessore/a e all'Ufficio alla Cultura.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture delle associazioni che ne fanno parte. L'Amministrazione Comunale assegna un'apposita sede alla Consulta da utilizzarsi esclusivamente per i compiti di istituto. Il Comune si farà carico delle spese di manutenzione, energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento della sede.
14. La Consulta, con voto favorevole dell'Assemblea e fornendone comunicazione all'Assessore/a competente, può stabilire patti d'intesa e di collaborazione con altri soggetti (associazioni, scuole, enti pubblici e privati ecc.) al fine di contribuire, così come indicato dagli scopi e dai compiti previsti dall'art. 4, all'individuazione e/o al sostegno di particolari iniziative che possano contribuire alla crescita culturale della comunità. La Consulta potrà altresì istituire al proprio interno delle commissioni, dei gruppi di lavoro, dei comitati, o delle altre strutture di aggregazione ritenute idonee al conseguimento e al sostegno dei propri compiti e/o in relazione a particolari progetti stabiliti dall'Assemblea.
15. Sarà compito della Consulta dotarsi di un regolamento interno per formalizzare le proprie attività operative/gestionali.

ART. 6 (Programmazione iniziative ed attività)

- 1) Le iniziative e i programmi proposti dalle Associazioni culturali all'esame della Consulta, ai fini della programmazione annuale dovranno presentare i seguenti requisiti:
 - a. l'indicazione delle risorse e dei tempi per la realizzazione;
 - b. la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
 - c. la previsione di forme di verifica e di valutazione riguardo l'adempimento degli interventi stessi al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate e di entrare in possesso degli elementi utili per la relazione annuale riassuntiva e per la programmazione delle proprie attività future.
- 2) Le iniziative approvate dalla Giunta Comunale dovranno essere realizzate direttamente dalle singole associazioni, e/o in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, c. 14 del presente Regolamento.
- 3) Il Comune potrà sostenere le iniziative programmate in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e ai relativi stanziamenti di Bilancio, con modalità e forme da stabilire nell'atto di Giunta comunale di approvazione della programmazione annuale (Patrocinio, concessione di beni, accordi di collaborazione, trasferimenti finanziari direttamente alle associazioni organizzatrici).

ART. 7 (affidamento di progetti delle singole associazioni)

- 1) L'Amministrazione comunale può affidare - mediante apposito atto deliberativo - alle singole associazioni che costituiscono la Consulta la realizzazione di progetti ed iniziative culturali, con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente